




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2026-A

Disposizioni in materia di economia dello spazio

N. 310 – 4 marzo 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2026-A

Disposizioni in materia di economia dello spazio

N. 310 – 4 marzo 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 3 .....	- 3 -
FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	- 3 -
ARTICOLO 4 .....	- 4 -
OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPAZIALI .....	- 4 -
ARTICOLI 5 E 6 .....	- 5 -
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPAZIALI .....	- 5 -
ARTICOLO 7 .....	- 7 -
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPAZIALI .....	- 7 -
ARTICOLO 8 .....	- 11 -
MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE PER RAGIONI SOPRAVVENUTE.....	- 11 -
ARTICOLO 9 .....	- 12 -
SOSPENSIONE O DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE PER MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE .....	- 12 -
ARTICOLO 10 .....	- 14 -
TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPAZIALE O DELLA PROPRIETÀ DELL'OGGETTO SPAZIALE .....	- 14 -
ARTICOLO 11 .....	- 15 -
AUTORITÀ DI VIGILANZA .....	- 15 -
ARTICOLO 12 .....	- 17 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.....	- 17 -
ARTICOLO 13 .....	- 18 -
DISPOSIZIONI ATTUATIVE .....	- 18 -
ARTICOLO 14 .....	- 20 -
REGOLAMENTAZIONE TECNICA, VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ SPAZIALI .....	- 20 -
ARTICOLO 15 .....	- 21 -
REGISTRO NAZIONALE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO.....	- 21 -

ARTICOLO 16.....	- 23 -
INFORMAZIONI PER L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO .....	- 23 -
ARTICOLO 17.....	- 24 -
REGISTRO COMPLEMENTARE .....	- 24 -
ARTICOLO 18.....	- 25 -
RESPONSABILITÀ CIVILE.....	- 25 -
ARTICOLO 19.....	- 26 -
DANNI DI CUI LO STATO È CHIAMATO A RISPONDERE IN FORZA DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI.....	- 26 -
ARTICOLO 20.....	- 28 -
DANNI CAUSATI NEL TERRITORIO ITALIANO DA STATI DI LANCIO STRANIERI.....	- 28 -
ARTICOLO 21.....	- 30 -
OBBLIGO DI GARANZIA ASSICURATIVA O ALTRA GARANZIA FINANZIARIA.....	- 30 -
ARTICOLO 22.....	- 32 -
PIANO NAZIONALE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO .....	- 32 -
ARTICOLO 23.....	- 34 -
FONDO PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO .....	- 34 -
ARTICOLO 24.....	- 44 -
PRINCÌPI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO E DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI .....	- 44 -
ARTICOLO 25.....	- 45 -
RISERVA DI CAPACITÀ TRASMISSIVA NAZIONALE .....	- 45 -
ARTICOLO 26.....	- 48 -
INIZIATIVE PER L'USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO PER COMUNICAZIONI VIA SATELLITE .....	- 48 -
ARTICOLO 27.....	- 50 -
NORME SPECIALI IN MATERIA DI APPALTI E SOSTEGNO PER LE IMPRESE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI E DELLE TECNOLOGIE AEROSPAZIALI .....	- 50 -
ARTICOLO 28.....	- 53 -
ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI.....	- 53 -
ARTICOLI 29 E 30 .....	- 54 -
ABROGAZIONI E LEGGE PENALE APPLICABILE .....	- 54 -

### *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2026-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni in materia di economia dello spazio</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per la Commissione di merito:</b>	Gusmeroli (LEGA) e Mascaretti (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	X (Attività produttive)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra finanziaria), reca disposizioni in materia di economia dello spazio. Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla X Commissione (Attività produttive), che ha introdotto modifiche al testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, ancora utilizzabile, e di prospetto riepilogativo. Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame, in sede referente, non sono stati invece corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLI da 1 a 3**

#### **Finalità, definizioni e ambito di applicazione**

**Le norme** regolano l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori e si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio

italiano<sup>1</sup>. A tal fine, nel presente provvedimento si applicano, tra l'altro, le seguenti definizioni:

- Autorità responsabile: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali<sup>2</sup>;
- Agenzia: l'Agenzia spaziale italiana<sup>3</sup>;
- COMINT: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale<sup>4</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che le norme hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto. Le stesse riportano, altresì, un elenco di definizioni utili ai fini dell'applicazione del provvedimento medesimo.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 4

### **Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali**

**Le norme** prevedono che le attività spaziali siano soggette ad autorizzazione. La citata autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo<sup>5</sup>. L'autorizzazione non è prevista qualora l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale. In assenza di trattato internazionale, l'Autorità responsabile può riconoscere, a domanda dell'operatore l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente provvedimento. Il riconoscimento è subordinato al versamento di un contributo non superiore al 50 per cento di quello richiesto per l'autorizzazione rilasciata a livello nazionale. Si prevede, infine, che le somme

---

<sup>1</sup> Per territorio italiano si intendono le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003.

<sup>3</sup> Di cui al decreto legislativo n. 128 del 2003.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003.

<sup>5</sup> Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

derivanti dal summenzionato contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l'economia dello spazio<sup>6</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme specificando che le somme rimborsate come costo dell'istruttoria saranno assegnate direttamente all'Agenzia, in considerazione dell'attività svolta, e a titolo di entrate proprie, secondo le modalità disciplinate da successivo decreto previsto all'articolo 13 del provvedimento in esame.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le attività spaziali siano soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo. I proventi derivanti dal predetto contributo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l'economia dello spazio.

L'autorizzazione non è prevista qualora l'attività spaziale sia svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale. In assenza di trattato internazionale, l'Autorità responsabile può riconoscere, a domanda dell'operatore, l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente provvedimento. Il riconoscimento è subordinato al versamento di un contributo non superiore al 50 per cento di quello richiesto per l'autorizzazione rilasciata a livello nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni in oggetto hanno natura procedurale, rinviandosi comunque, per quanto riguarda il rimborso dei costi di istruttoria, a quanto rilevato in merito all'articolo 13.

## **ARTICOLI 5 e 6**

### **Requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio di attività spaziali**

**Le norme** dispongono che l'autorizzazione per le attività spaziali è subordinata al possesso requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi del successivo articolo 13 nel rispetto di alcuni principi e criteri.

Si tratta, in particolare dei seguenti principi e criteri:

---

<sup>6</sup> Fondo di cui all'articolo 23 del presente provvedimento.



- della sicurezza delle attività spaziali, in tutte le loro fasi e i loro aspetti (con specifica valutazione dell'inquinamento e dei detriti);
- della resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza;
- della sostenibilità ambientale delle attività spaziali.

L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso di alcuni requisiti soggettivi.

Si tratta, in particolare dei seguenti requisiti:

- requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici<sup>7</sup>;
- capacità professionali e tecniche idonee;
- adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre e alla dimensione aziendale<sup>8</sup>;
- stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro<sup>9</sup>;
- disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato<sup>10</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le istruttorie per la verifica dei requisiti sono poste a carico dell'ASI e verranno svolte sulla base degli studi, analisi e autodichiarazioni dell'operatore istante. Sul punto il regolamento attuativo fornirà indicazioni sulle concrete modalità istruttorie, e sull'eventuale ruolo degli enti statali competenti in materia ambientale. In ogni caso le valutazioni istruttorie potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio di attività spaziali. In merito, la relazione tecnica specifica che le istruttorie per la verifica dei requisiti sono poste a carico dell'ASI e rimanda al regolamento attuativo le indicazioni sulle concrete modalità istruttorie e sull'eventuale ruolo degli enti statali competenti in materia ambientale assicurando che in ogni caso le valutazioni istruttorie potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e

---

<sup>7</sup> Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

<sup>8</sup> Per le *start-up*, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

<sup>9</sup> Secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente provvedimento.

<sup>10</sup> Come individuato dai decreti di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che le disposizioni si limitano a prevedere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti all'operatore spaziale per il rilascio dell'autorizzazione e che la relazione tecnica assicura che le valutazioni istruttorie potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 7**

### **Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali**

**Le norme** prevedono che la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia. Quest'ultima provvede, entro sessanta giorni, all'accertamento dei requisiti necessari (*supra* articoli 5 e 6); in tale ambito, a fini di verifica, l'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni<sup>11</sup> (comma 1).

L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine previsto dal successivo comma 6 per la decisione sulla domanda di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile (comma 2).

La summenzionata verifica può dare esito negativo o positivo; nel primo caso, l'Agenzia comunica l'esito all'Autorità responsabile che adotta il relativo provvedimento comunicandolo tempestivamente al richiedente (comma 3).

Qualora l'esito risulti positivo, gli atti sono trasmessi all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Quest'ultimo, integrato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge l'istruttoria<sup>12</sup> (comma 4).

Nel caso in cui il COMINT non ritenga sussistenti le ipotesi per cui è previsto il diniego dell'autorizzazione, lo stesso procede alla formulazione della proposta di autorizzazione, contenente i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche, all'Autorità responsabile (comma 5).

Invece, nel caso in cui il COMINT ritenga sussistente una delle cause di diniego ovvero una delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di

---

<sup>11</sup> In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

<sup>12</sup> Durante l'istruttoria il COMINT può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge n. 124 del 2007, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri (comma 6).

In ogni caso la decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda (comma 7).

L'autorizzazione è negata:

- se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
- se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
- se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica (comma 8).

Il provvedimento di autorizzazione indica: i diritti e gli obblighi dell'operatore; le eventuali prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio; il termine entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività; la durata dell'autorizzazione. Quest'ultima può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (comma 9).

Attraverso la modifica dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 riguardante la composizione del COMINT, si prevede, infine, che il Comitato sia integrato anche dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica<sup>13</sup> (comma 10).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e rappresenta che per gli aspetti di competenza dell'Agenzia, pur trattandosi di un procedimento autorizzativo inedito, lo stesso ha ad oggetto accertamenti di natura tecnica già svolti dall'Agenzia nell'ambito delle sue competenze, come stabilito non solo dal decreto legislativo n. 128 del 2003 ma anche dal proprio statuto. Si precisa, altresì, che l'Agenzia ha già a disposizione professionalità di elevata competenza sufficienti all'attività richiesta poiché è dotata al suo interno anche di un comitato tecnico-scientifico con compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-

---

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

scientifici dell'attività dell'Agenzia. Sul volume di attività che l'Agenzia dovrà gestire, la relazione tecnica sottolinea che la stima della crescita di lanci a livello globale non è semplice da eseguire ed è soggetta a continue valutazioni ed aggiornamenti, con un importante livello di alea tra previsioni ed effettiva consuntivazione del numero di satelliti lanciati/lanci effettuati. Ciò premesso, tenuto conto che a livello globale i lanci totali dell'anno sono stati 98, si presume che le richieste di autorizzazione a livello nazionale, trattandosi di un campo inedito, potranno essere al massimo di qualche decina, pertanto i relativi adempimenti potranno essere svolti in assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame regolano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali, i casi per cui è negata<sup>14</sup> e i suoi elementi essenziali<sup>15</sup>. In particolare, la richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia che provvede, entro sessanta giorni, all'accertamento dei requisiti necessari. In caso di esito positivo gli atti sono trasmessi all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Nel caso in cui il COMINT non ritenga sussistenti le ipotesi per cui è previsto il diniego dell'autorizzazione, lo stesso procede alla formulazione della proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile. Viceversa nel caso in cui il COMINT ritenga sussistente una delle cause di diniego ovvero una delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri. Si prevede che in ogni caso la decisione sulla domanda

---

<sup>14</sup> L'autorizzazione è negata per: interessi essenziali della difesa, motivi di sicurezza nazionale, continuità delle relazioni internazionali, protezione delle infrastrutture strategiche; legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e Stati o territori terzi non si conformano ai principi di democrazia; contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

<sup>15</sup> Il provvedimento di autorizzazione indica: i diritti e gli obblighi dell'operatore; le eventuali prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio; il termine entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività; la durata dell'autorizzazione. Quest'ultima può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tale termine è sospeso qualora l'Autorità responsabile o l'Agenzia, durante l'attività di verifica sopra descritta, richiedano l'integrazione della documentazione tecnica depositata dall'operatore.

Infine, attraverso la modifica dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 riguardante la composizione del COMINT, si prevede che il Comitato sia integrato anche dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica<sup>16</sup>.

Con riferimento al volume di attività che l'Agenzia dovrà gestire, la relazione tecnica, specificando che la previsione della crescita dell'attività spaziale è soggetta ad alta aleatorietà, indica che, basandosi sui lanci totali a livello mondiale effettuati nell'anno, pari a 98, le richieste di autorizzazione a livello nazionale non dovrebbero superare qualche decina; pertanto afferma che i relativi adempimenti potranno essere svolti in assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al procedimento di autorizzazione, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni in relazione all'attività che l'Agenzia dovrà gestire. Analogamente non si formulano osservazioni anche con riferimento al COMINT<sup>17</sup>, considerato che l'integrazione del Comitato da parte dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica<sup>18</sup> non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché, come disposto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 128 del 2003, ai componenti del medesimo Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda infine, più specificamente, il diniego dell'autorizzazione, si rinvia a quanto rilevato in merito all'articolo 13.

---

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

<sup>17</sup> Il Comitato, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti.

<sup>18</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

## ARTICOLO 8

### **Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute**

**Le norme** regolano la disciplina della modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute. La modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione è richiesta all'Autorità responsabile dall'operatore spaziale qualora quest'ultimo venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Per la modifica dell'autorizzazione rimane valida la medesima procedura prevista per il rilascio ma con termini dimezzati (comma 1).

Al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente, la stessa Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procede alla sua revoca o al suo annullamento<sup>19</sup>. Per tale fattispecie non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento e possono essere applicate le prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza (*infra* articolo 9, comma 3) (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le attività ivi previste non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità responsabile per cui la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame regolano la disciplina della modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute. In particolare, si prevede che la modifica è richiesta all'Autorità responsabile dall'operatore spaziale qualora quest'ultimo venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Per la modifica dell'autorizzazione rimane valida la medesima procedura prevista per il rilascio ma

---

<sup>19</sup> Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

con termini dimezzati. La modifica<sup>20</sup> è invece disposta dalla stessa Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, per motivi connessi alla difesa e alla sicurezza nazionale o al fine di evitare un pericolo imminente. Per tale fattispecie non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento e possono essere applicate le prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza (*infra* articolo 9, comma 3).

Tutto ciò considerato, appare necessario prevedere che il richiedente per la modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute sia tenuto a corrispondere il contributo di cui all'articolo 4, posto che l'obbligatorietà anche di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dall'articolo 23, comma 1, che prescrive il versamento al Fondo anche dei proventi dell'articolo 8, comma 1, nonostante quest'ultimo nulla disponga al riguardo.

Infine, considerato che i rimborsi per costi di istruttoria dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene la spesa, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, anche in tal caso, il rimborso degli stessi a carico del richiedente.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative**

**Le norme** disciplinano i casi in cui l'Autorità responsabile può sospendere o revocare l'autorizzazione prevedendo che gli oneri derivanti sono posti a carico dell'operatore coinvolto.

In particolare, la sospensione o la revoca sono possibili qualora: l'operatore violi le disposizioni della presente legge, del diritto comunitario o le condizioni o gli obblighi previsti nell'autorizzazione; non sia rispettato il termine per l'avvio delle attività spaziali; vi sia una modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione; sia ridotta o cessi la garanzia assicurativa; la documentazione o le informazioni presentate siano errate; siano violate le prescrizioni e le misure per la minimizzazione dei rischi per la sicurezza; si perdano i requisiti necessari; non si possiedano (per diniego del rilascio, revoca o sospensione) le abilitazioni di sicurezza eventualmente necessarie all'attività spaziale (comma 1).

---

<sup>20</sup> Ovvero la revoca o l'annullamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Prima di procedere alla sospensione o alla revoca, l'Autorità responsabile informa e coinvolge l'operatore concedendogli la possibilità, entro un termine specifico, di fornire chiarimenti o documentazione<sup>21</sup> (comma 2). Per motivi connessi alla sicurezza, con il provvedimento di sospensione o decadenza, l'Autorità responsabile può imporre, altresì, la prosecuzione o l'interruzione delle attività spaziali; si prevede, inoltre, che in casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorità responsabile può trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o ad un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme specificando che le attività previste non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità responsabile, la quale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, prevedendo che gli oneri che ne derivano sono posti a carico dell'operatore coinvolto. Si prevede, inoltre, che l'Autorità responsabile, prima di adottare la decisione, informa l'operatore che può fornire chiarimenti o documentazione in merito. Con l'adozione del provvedimento l'Autorità responsabile può, altresì, imporre le condizioni necessarie per la prosecuzione o interruzione dell'attività spaziali in condizioni di sicurezza nonché trasferirne il controllo a un altro operatore o a un soggetto pubblico. Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso quanto riportato dalla relazione tecnica secondo cui le attività previste non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità responsabile, la quale provvede a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>21</sup> Tale previsione non si applica quando la sospensione o la revoca sono dovute al fatto che all'operatore spaziale sia stato negato o revocato il rilascio delle abilitazioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.



## ARTICOLO 10

### **Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale**

**Le norme** prevedono che l'Autorità responsabile autorizza il trasferimento delle attività spaziali ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali già sottoposte ad autorizzazione (comma 1). In tale ambito la procedura è rilasciata come previsto dall'articolo 7 ma con termini e importo del contributo dimezzati (comma 2). La summenzionata autorizzazione è necessaria anche nei casi in cui il trasferimento riguardi un'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale o secondo criteri equivalenti a quelli previsti del presente provvedimento, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività ivi previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati e risultano pertanto fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano il trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, richiedendo, in ogni caso, che tale trasferimento sia autorizzato dall'Autorità responsabile. L'autorizzazione è concessa in base alla normale procedura prevista per l'autorizzazione originaria, a cui si applicano, però, termini e importo del contributo dimezzati.

L'autorizzazione non è prevista se il trasferimento è concesso da uno Stato estero con autorizzazione riconosciuta in Italia.

Ciò stante, anche in tal caso, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 8, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il rimborso dei costi di istruttoria a carico del richiedente.

## ARTICOLO 11

### Autorità di vigilanza

**Le norme** individuano l'Agenzia spaziale italiana (Agenzia) quale autorità preposta alla vigilanza sulle attività condotte dagli operatori spaziali, sentito il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di relativa competenza<sup>22</sup>, per assicurarne la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali (comma 1).

Le norme dispongono, inoltre, che l'Agenzia abbia accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività. L'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente.

I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (in materia di segreto di Stato), e sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 2).

L'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio (comma 3).

Le norme stabiliscono, inoltre, che l'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine, questi forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2 (comma 4).

L'operatore spaziale, infine, comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento (comma 5).<sup>23</sup>

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>22</sup> Il coinvolgimento degli organismi di informazione per la sicurezza è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente (Em. 11.3).

<sup>23</sup> Disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente (Em. 11.1)

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e afferma che le attività di vigilanza, collocandosi ampiamente nella nuova ottica di impulso da parte dell'Agenzia, non necessitano interventi di sorta, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, apparendo in linea con comportamenti adottati in concreto dall'Agenzia.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame designano l'Agenzia spaziale italiana (Agenzia) quale autorità di vigilanza sulle attività degli operatori spaziali, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza, per garantire la conformità degli operatori alla normativa vigente e alle prescrizioni delle autorizzazioni (comma 1). L'Agenzia può accedere ai documenti e alle informazioni dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso, relativi alle attività autorizzate, richiedere ulteriori dati e condurre ispezioni nei siti coinvolti, rispettando la normativa vigente. L'Agenzia è inoltre referente del Servizio nazionale della protezione civile nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio (comma 3). Le norme infine dispongono che operatori e proprietari di oggetti spaziali cooperino fornendo informazioni e consentendo ispezioni (commi 4 e 5).

In proposito, non si formulano osservazioni, alla luce, sia della relazione tecnica secondo cui le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia dell'audizione svolta dalla medesima Agenzia davanti alla X Commissione (Attività produttive)<sup>24</sup> nell'ambito dell'esame, in sede referente, del provvedimento in oggetto, da cui risulta che l'Agenzia stessa è pienamente in grado di presidiare le nuove attività che il disegno di legge in esame disciplina.

---

<sup>24</sup> Seduta del 26 novembre 2024

Si ricorda che l’Agenzia spaziale italiana, rientrando nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, da un lato è caratterizzata da un alto grado di dipendenza da trasferimenti erariali<sup>25</sup>, dall’altro ha registrato avanzi di amministrazione negli ultimi cinque anni (da ultimo, il conto consuntivo 2023 evidenzia un avanzo di amministrazione di 388.841.819,74 milioni di euro).

## ARTICOLO 12

### **Sanzioni amministrative e penali**

**Le norme** assoggettano a sanzione amministrativa pecuniaria l’operatore spaziale e il proprietario dell’oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l’attività di vigilanza. La sanzione prevede il pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000 (comma 1). All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l’Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l’economia dello spazio nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 2). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore che esercita un’attività spaziale senza avere conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e, in relazione al comma 2, precisa che, trattandosi di sanzioni non previste a legislazione vigente, la destinazione a finalità di spesa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente alle sanzioni di cui al comma 3, la relazione tecnica afferma che, trattandosi di sanzioni di natura penale, i relativi introiti, meramente eventuali, seguiranno le ordinarie modalità di acquisizione all’erario. Per quanto riguarda l’attività di cui al comma 2, l’Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono sanzioni applicabili all’operatore spaziale e al proprietario dell’oggetto spaziale che

---

<sup>25</sup> Come si evince dal Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anno 2023.

non adempiono alle richieste istruttorie necessarie per l'attività di vigilanza (comma 1). All'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia e i proventi da esse derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l'economia dello spazio (comma 2). Le norme prevedono, infine, che l'esercizio di un'attività spaziale non autorizzata è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 (comma 3).

In proposito, non si formulano osservazioni, alla luce, sia della relazione tecnica secondo cui l'Agenzia provvede, per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia dell'audizione svolta dalla medesima Agenzia davanti alla X Commissione (Attività produttive)<sup>26</sup> nell'ambito dell'esame, in sede referente, del provvedimento in oggetto, da cui risulta che l'Agenzia stessa è pienamente in grado di presidiare le nuove attività che il disegno di legge in esame disciplina.

## **ARTICOLO 13**

### **Disposizioni attuative**

**Le norme** stabiliscono che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>27</sup>, sono definiti (comma 1):

- a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;
- b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi istruttori, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore;

---

<sup>26</sup> Seduta del 26 novembre 2024

<sup>27</sup> Adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.

- c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;
- d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
- e) le eventuali ulteriori modalità relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;
- f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e) con la possibilità di criteri differenziati per le *start-up* e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;<sup>28</sup>
- g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;
- h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;
- i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>29</sup> sono definite le caratteristiche e i requisiti tecnici dello spazioporto, inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale, nonché le modalità di svolgimento delle predette operazioni (comma 2<sup>30</sup>).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e afferma che le stesse sono di natura ordinamentale, non suscettibili, pertanto, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite

---

<sup>28</sup> Possibilità introdotta con emendamento nel corso dell'esame in sede referente (Em. 13.23).

<sup>29</sup> Su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>30</sup> Comma introdotto con emendamento durante l'esame in sede referente (Em. 13.29).

misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. I decreti stabiliscono, tra l'altro, l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi di istruttoria, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore. Le norme, inoltre, demandano a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto<sup>31</sup> (comma 2).

In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al rimborso dei costi di istruttoria i cui criteri di determinazione vengono affidati ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono le misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. In particolare, considerato che tali rimborsi dovrebbero essere finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario dell'amministrazione che sostiene i costi di istruttoria, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente che tale rimborso sia dovuto anche dai richiedenti il cui procedimento di rilascio dell'autorizzazione abbia esito negativo, posto che anche in tal caso l'istruttoria deve essere svolta.

Infatti, il testo in esame, all'articolo 4, comma 3, si limita a prevedere che l'autorizzazione sia subordinata al rimborso dei costi di istruttoria, mentre, al successivo articolo 7, comma 2, che disciplina il caso in cui l'accertamento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione si conclude con esito negativo, nulla dispone in merito a tali costi.

## **ARTICOLO 14**

### **Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali**

**Le norme** stabiliscono che l'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

---

<sup>31</sup> Inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e afferma che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le funzioni attribuite all'Agenzia possono attuarsi mediante le risorse e i mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che l'Agenzia, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile, è l'unica autorità per la regolazione tecnica di settore. Essa definisce le specifiche tecniche, seguendo un procedimento disciplinato dai decreti dell'articolo 13, garantendo partecipazione e trasparenza. In proposito, non si formulano osservazioni, alla luce, sia della relazione tecnica secondo cui le funzioni attribuite all'Agenzia possono attuarsi mediante le risorse e i mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente, sia dell'audizione svolta dalla medesima Agenzia davanti alla X Commissione (Attività produttive)<sup>32</sup> nell'ambito dell'esame, in sede referente, del provvedimento in oggetto, da cui risulta che l'Agenzia stessa è pienamente in grado di presidiare le nuove attività che il disegno di legge in esame disciplina.

## ARTICOLO 15

### **Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico**

**Normativa vigente.** L'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, con cui l'Italia ha aderito alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ha istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della citata Convenzione. In particolare, l'articolo III della Convenzione prevede che il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvede, a mantenere un registro nel quale sono riportate le informazioni fornite secondo l'articolo IV. L'accesso a tutte le informazioni che figurano in questo registro è completamente libero. L'articolo IV stabilisce che ciascuno

---

<sup>32</sup> Seduta del 26 novembre 2024



Stato d'immatricolazione fornisce al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, non appena realizzabile, le informazioni ivi indicate relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo registro<sup>33</sup>.

**Le norme** stabiliscono che gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico<sup>34</sup>, di seguito denominato «Registro nazionale» (comma 1).

Le norme prevedono inoltre che ciascun oggetto spaziale sia registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA» (comma 2) e che un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato (comma 3).

L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale, che è pubblico e consultabile per via telematica (comma 4) e comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla citata Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e afferma che per le attività poste a carico dell'Agenzia, la stessa provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono l'immatricolazione degli oggetti spaziali di cui l'Italia è Stato di lancio nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (comma 1), disciplinano alcune modalità attuative dell'immatricolazione (commi 2 e 3) e

---

<sup>33</sup> In particolare, si tratta delle seguenti informazioni: a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio; b) Indicativo appropriato o numero d'immatricolazione dell'oggetto spaziale; c) Data e territorio o luogo di lancio; d) Principali parametri dell'orbita, ivi compreso: i) il periodo nodale, ii) l'inclinazione, iii) l'apogeo, iv) il perigeo, e) Funzione generale dell'oggetto spaziale.

<sup>34</sup> Fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153.

incaricano l’Agenzia della custodia e dell’aggiornamento del Registro nazionale (comma 4) e della comunicazione delle annotazioni ivi effettuate alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. In proposito, la relazione tecnica assicura che l’Agenzia provvederà alle attività ad essa assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò stante, in merito alla custodia e dell’aggiornamento del Registro nazionale non si hanno osservazioni da formulare considerate sia le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica sia il fatto che tali attività dovrebbero essere già affidate all’Agenzia ai sensi della legislazione vigente (*cf.* legge 12 luglio 2005, n. 153). Per quanto riguarda invece i compiti affidati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che la relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che essi siano già svolti a legislazione vigente dal citato dicastero, sulla base della predetta Convenzione, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 153 del 2005, ora abrogato dal successivo articolo 29.

## **ARTICOLO 16**

### **Informazioni per l’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico**

**Le norme** individuano le informazioni che l’operatore deve comunicare all’Agenzia per l’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra atmosferico (commi 1 e 2), oltre agli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività spaziale (comma 3).

Si tratta delle seguenti informazioni: il nome dello Stato o degli Stati di lancio [lettera *a*]); un’appropriata denominazione dell’oggetto spaziale [lettera *b*]); il numero del designatore internazionale dell’oggetto spaziale [lettera *c*]); la data, il territorio o il luogo del lancio [lettera *d*]); i parametri orbitali basilari dell’oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l’inclinazione, l’apogeo e il perigeo [lettera *e*]); la funzione generale dell’oggetto spaziale [lettera *f*]).

Il comma 2 prevede la comunicazione delle seguenti informazioni addizionali: il lanciatore e l’orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC) [lettera *a*]); la longitudine sull’orbita geostazionaria,

se appropriata [lettera *b*]); il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo *web* per ottenere informazioni ufficiali [lettera *c*]); se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti [lettera *d*]); ogni altra informazione utile relativa al suo funzionamento o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale [lettera *e*]); l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario [lettera *f*]); ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale [lettera *g*]).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama sinteticamente il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame individuano le informazioni che l'operatore deve comunicare all'Agenzia per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra atmosferico.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

## ARTICOLO 17

### Registro complementare

**Le norme** prevedono che l'Agenzia curi la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste (comma 1) e individuano le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme afferma che si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa degli uffici dell'Agenzia, e non comportano quindi maggiori o nuovi oneri, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale

ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame che l'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste e individuano le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerate le informazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla sostenibilità da parte degli uffici dell'Agenzia delle attività a essa assegnate dalle norme in esame.

## **ARTICOLO 18**

### **Responsabilità civile**

**Le norme** disciplinano la responsabilità civile in cui incorre l'operatore per i danni cagionati nello svolgimento delle attività spaziali intraprese (comma 1), precisando che l'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati a soggetti terzi, ad aeromobili in volo, nonché alle persone e alle cose da questi trasportati, prevedendo, al contempo, diverse eccezioni a tale principio generale in ragione del concorso al danno da parte di altri soggetti o dell'inevitabilità dello stesso<sup>35</sup> (comma 2). Viene, altresì, specificato che l'operatore spaziale è chiamato a risarcire il danno provocato nel limite della copertura assicurativa stipulata per i danni derivanti dall'attività spaziale ai sensi dell'articolo 21 della legge in esame (comma 3), ancorché il predetto limite sia escluso in specifici casi enunciati dalle norme medesime<sup>36</sup> (comma 4). La norma, infine, rinvia alla disciplina generale, contenuta nel codice civile, in materia di responsabilità e risarcibilità del danno, per i danni arrecati ai soggetti che hanno partecipato, a qualunque titolo, all'attività spaziale (comma 5).

---

<sup>35</sup> L'operatore non è tenuto al risarcimento che nei casi in cui egli fornisca prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Sono, inoltre, previste diminuzioni del risarcimento laddove il danneggiato abbia concorso colposamente alla produzione del danno il risarcimento dovuto, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

<sup>36</sup> Se è sprovvisto di autorizzazione o abbia violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o, ancora, se ha violato gli obblighi di copertura assicurativa di cui al citato articolo 21.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, oltre a ribadire i contenuti della norma, esplicita l'importo corrispondente al limite del massimale della copertura assicurativa – richiamato dalla disposizione di cui al comma 3 – che l'operatore è chiamato a corrispondere per il danno da lui provocato. Esso è almeno pari a 100 milioni di euro per sinistro, ovvero in misura non inferiore a 20 milioni nel caso in cui l'operatore persegua esclusive finalità di ricerca ovvero sia qualificato come startup innovativa. La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendo alla stessa natura ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina la responsabilità civile in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese (comma 1) per i danni causati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo, nonché alle persone e alle cose da questi trasportati, prevedendo varie limitazioni al regime generale di responsabilità dell'operatore nel caso di concorso nel danno del danneggiato (comma 2). La norma dispone altresì che l'operatore è chiamato a corrispondere un importo nel limite della copertura assicurativa stipulata per i danni derivanti dall'attività spaziale ai sensi dell'articolo 21 della legge in esame (comma 3), mentre tale limite rimane escluso solo in specifici casi (comma 4). La norma, infine, rinvia alla disciplina generale in materia di responsabilità e risarcibilità del danno per i danni arrecati ai soggetti che hanno partecipato, a qualunque titolo, all'attività spaziale (comma 5).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

## **ARTICOLO 19**

### **Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali**

**La norma** disciplina la responsabilità dello Stato italiano, quando esso sia chiamato da uno Stato straniero a rispondere dei danni causati a persone o cose. In particolare, è previsto che:

- lo Stato italiano chiamato a rispondere da uno Stato straniero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità

internazionale per i danni causati da oggetti spaziali<sup>37</sup>, o di altre norme internazionali, dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali<sup>38</sup>, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie (comma 1);

- in caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose a bordo di essi, la predetta azione di rivalsa è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, (massimale, determinato in funzione di fasce di rischio diversificate e, comunque, non superiore ad un importo pari a 100 milioni di euro, salvo nei casi in cui l'operatore sia incorso nelle violazioni di cui all'articolo 18, comma 4, della legge in esame<sup>39</sup>) (comma 2).

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la disposizione consente il recupero degli importi corrisposti dallo Stato in attuazione delle convenzioni internazionali (ed in particolare della "*Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*", firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972). Si tratta di importi che, antecedentemente alla entrata in vigore della legge, venivano versati dallo Stato (nei casi in cui l'Italia, rivestita della qualifica di Stato di lancio, fosse stata chiamata a rispondere di un danno causato ad un cittadino estero) senza possibilità di recupero. Sul punto la RT evidenzia che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai interessato vittime, né provocato danni a cose terze, quanto piuttosto la sola perdita del carico pagante il lancio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato straniero dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali, eserciti l'azione di rivalsa nei

---

<sup>37</sup> Firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

<sup>38</sup> In proposito si segnala, in primo luogo, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata dall'Italia con legge n. 426 del 1976, prevede, agli articoli II e III, un duplice regime di responsabilità: oggettiva, se il danno da oggetto spaziale è cagionato sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo, imputando allo Stato di lancio la "responsabilità assoluta di risarcire il danno"; limitata alle ipotesi di colpa, se il danno è causato al di fuori della superficie terrestre e, cioè, nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto. Inoltre si rammenta che, ai sensi delle previsioni contenute nel cosiddetto. Trattato sullo Spazio, adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, ratificato dall'Italia con la legge n. 97 del 1970, lo Stato ha la responsabilità internazionale delle attività nazionali condotte nello spazio sia da enti governativi che da soggetti privati (art. VI) e lo Stato di lancio è responsabile internazionalmente di eventuali danni causati da un oggetto spaziale da esso lanciato (art. VII).

<sup>39</sup> Se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21, recante obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria.

confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose a bordo di essi, l'azione di rivalsa è esercitata fino al limite previsto dal presente provvedimento<sup>40</sup>.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione consente il recupero degli importi corrisposti dallo Stato in attuazione delle convenzioni internazionali e che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai interessato vittime, né provocato danni a cose terze.

## **ARTICOLO 20**

### **Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri**

**La norma** disciplina la responsabilità di uno Stato straniero per danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero<sup>41</sup>.

In particolare, è previsto che:

- le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali di cui è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 o di altre norme internazionali, entro 6 mesi dal verificarsi del danno o dall'emersione dei suoi effetti, possono presentare denuncia, debitamente documentata, di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano (comma 1) e quest'ultimo, una volta chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni da parte dello Stato straniero, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia (comma 2);
- se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo

---

<sup>40</sup> In particolare dall'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

<sup>41</sup> In proposito, si rammenta che l'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) prevede, come principio generale, l'applicabilità della legge del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denuncia<sup>42</sup> (comma 3);

- le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano, e le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano, possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero in forza delle norme internazionali in materia, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio<sup>43</sup> (comma 4);
- non si applica la predetta procedura per la richiesta di risarcimento qualora il danneggiato si sia autonomamente attivato per chiederlo, adendo i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero<sup>44</sup> (comma 5);
- la responsabilità dello Stato italiano per danni subiti sul territorio nazionale è esclusa quando si dimostri che questi siano stati causati esclusivamente da colpa del danneggiato, mentre, nel caso di concorso di quest'ultimo nella causazione del danno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1227 del codice civile, per cui il risarcimento sarà diminuito nella misura della gravità della colpa del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate (comma 6).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, dopo aver precisato che la norma riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge n. 23 del 1983, recante norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 - abrogata dal presente provvedimento – afferma che la medesima norma è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la sua natura ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce condizioni e termini per l'ottenimento, da parte di persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, del risarcimento dei danni subiti, sia all'interno che al di fuori del territorio italiano, da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero in forza delle norme internazionali in materia (commi 1-4).

---

<sup>42</sup> La norma in esame riproduce sostanzialmente, dettagliandole, le disposizioni di cui gli articoli 3 e 4 della legge n. 23 del 1983 di attuazione della Convenzione.

<sup>43</sup> L'articolo VIII della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 statuisce che lo Stato che subisce un danno, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno, può presentare a uno Stato di lancio una domanda di riparazione per il danno stesso. Si segnala altresì che la norma in esame riproduce sostanzialmente, dettagliandola, la disposizione di cui all'articolo 2 della legge n. 23 del 1983.

<sup>44</sup> Tale disposizione richiama il contenuto dell'articolo XI della Convenzione che prevede la possibilità per uno Stato, o una persona fisica o giuridica da esso rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o gli organi amministrativi dello Stato di lancio.



Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica sulla natura ordinamentale della norma che riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge n. 23 del 1983, recante norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 1972, ora abrogata dal presente provvedimento.

## ARTICOLO 21

### **Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria**

**La norma** introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato. In particolare, sono previsti:

- l'obbligo, per gli operatori autorizzati, di stipula di contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro (comma 1);
- l'individuazione di fasce di rischio, fino a tre, cui si applica un massimale gradatamente inferiore in considerazione di taluni parametri<sup>45</sup>, comunque non inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come *start-up* innovativa, 20 milioni di euro per ciascun sinistro (comma 2);
- le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione possono svolgere la loro attività di garanzia (assunzione diretta dell'intero rischio, in coassicurazione, in forma consortile<sup>46</sup>) (comma 3);
- l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito (comma 4);
- la non opponibilità dell'assicuratore al terzo danneggiato di alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo, essendo lo stesso tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni (comma 5);
- fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'opponibilità da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato di tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché di quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato (comma 6);

---

<sup>45</sup> I parametri indicati sono i seguenti: dimensionamento dell'attività spaziale, documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, durata e tipologia dell'attività spaziale.

<sup>46</sup> In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.

- l'azione di rivalsa dell'assicuratore contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato (comma 7).

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, altresì, che nel caso in cui le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria offrano le coperture dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata in forma consortile il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità, prevedendo l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. Inoltre, per la determinazione del massimale assicurativo, spiega che si è tenuto conto della stima dei danni da "sinistri spaziali" anche sulla base di serie storiche globali. Per quanto concerne la congruità dell'approccio in relazione al massimale, la RT aggiunge che si è tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione francese, che fissa il tetto della responsabilità tra i 50 ed i 70 milioni di euro, potendo, tuttavia, essere concessa l'esenzione da tale obbligo quando non sia possibile ottenere una garanzia assicurativa e per il periodo in cui i satelliti non mutino la loro posizione orbitale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede l'obbligo per gli operatori autorizzati di stipulare contratti assicurativi o di munirsi di altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro. La norma prevede altresì l'individuazione di fasce di rischio, le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione possono svolgere la loro attività di garanzia, nonché la disciplina delle azioni esperibili dal terzo danneggiato e dell'assicuratore connesse all'esecuzione del contratto.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale della stessa, fornendo altresì elementi informativi circa la determinazione del massimale assicurativo e gli obblighi a cui è sottoposto il consorzio di imprese di assicurazione o di prestatori della garanzia finanziaria affinché possa offrire il servizio di copertura dei danni causati da oggetti spaziali.

In proposito, non si formulano osservazioni, in considerazione, sia di quanto risulta dalla relazione tecnica, sia del fatto che l'attività di valutazione della stabilità del consorzio di imprese

assicuratrici affidato all'IVASS - ente peraltro esterno al perimetro del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche<sup>47</sup>- rientra nella più ampia attività istituzionale di vigilanza affidata a tale Istituto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012.

## ARTICOLO 22

### Piano nazionale per l'economia dello spazio

**Normativa vigente.** Per una descrizione dei Partenariati pubblico-privati (o PPP) si veda la scheda riferita all'articolo 23.

**Le norme** istituiscono e disciplinano il Piano nazionale per l'economia dello spazio.

In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 3:

- il Piano è elaborato al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale<sup>48</sup> con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia, tenendo conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale, e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea<sup>49</sup> (comma 1);
- l'elaborazione del Piano, per un periodo pari o superiore a cinque anni, e il suo aggiornamento biennale, spetta alla Struttura di coordinamento del COMINT<sup>50</sup>, in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana<sup>51</sup>;
- l'approvazione del Piano spetta al COMINT che provvede anche all'approvazione degli aggiornamenti periodici dello stesso;
- il Piano contiene comunque disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

Ai sensi del comma 4, il Piano contiene:

---

<sup>47</sup> Si segnala che l'IVASS è finanziato mediante contributi di vigilanza e di gestione a carico di imprese e intermediari operanti nel settore assicurativo, ai sensi degli articoli 335 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

<sup>48</sup> Il documento, approvato dal COMINT, definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

<sup>49</sup> La disposizione è stata così integrata per effetto degli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.9, approvati nel medesimo testo riformulato.

<sup>50</sup> Si tratta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

<sup>51</sup> Sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca.

- a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;
- b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;
- c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano<sup>52</sup>;
- d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
- e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le *start-up*;
- f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;
- g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;
- h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;
- i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte<sup>53</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, precisa che il contenuto del Piano è limitato a rilevare i fabbisogni per l'economia dello Spazio e a programmare le risorse già stanziare a legislazione vigente. L'articolo 22 ha pertanto natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito che hanno integrato l'articolo in esame non sono corredati di **relazione tecnica**.

---

<sup>52</sup> La disposizione richiama espressamente l'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, che – appunto – disciplina per la generalità delle pubbliche amministrazioni le attività di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio delle forme di partenariato pubblico-privato.

<sup>53</sup> Gli specifici contenuti di cui alle lettere e) e i) sono stati aggiunti nel testo per effetto delle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono e disciplinano il Piano nazionale per l'economia dello spazio, volto a promuovere l'economia dello spazio in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, di durata almeno quinquennale ed aggiornato con cadenza biennale, elaborato dalla Struttura di coordinamento del COMINT<sup>54</sup> ed approvato dal medesimo COMINT. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica chiarisce, sul punto, che il piano si limita a rilevare i fabbisogni per l'economia dello spazio e a programmare le risorse già stanziare a legislazione vigente.

Ciò stante, preso atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

## **ARTICOLO 23**

### **Fondo per l'economia dello spazio**

**Normativa vigente.** Ai sensi del codice degli appalti (art. 174), il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a)* tra un ente concedente (ossia un'amministrazione pubblica qualificata, cioè iscritta nell'apposito elenco ANAC) e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b)* la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c)* alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d)* il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato può essere di tipo contrattuale (se il rapporto fra ente e operatore privato assume la forma di un contratto, quale ad esempio la concessione, la locazione finanziaria ecc.) oppure di tipo istituzionale (se viene creato un ente partecipato sia dalla parte pubblica sia da quella privata). Tale distinzione riprende quella già sussistente nel diritto UE.

---

<sup>54</sup> Si tratta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare le informazioni relative a tali operazioni all'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP, ora DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 2007: si veda l'apposito sito<sup>55</sup>

Le amministrazioni aggiudicatrici sono inoltre tenute a trasmettere al MEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 626, della legge n. 160 del 2019, le informazioni sulle operazioni di PPP effettuate.

Con riferimento ai ricavi necessari per coprire i costi di un PPP si distinguono:

- i PPP nei quali gli utenti pagano direttamente per il servizio (i cosiddetti "PPP basati sui ricavi da utenza" o "opere calde"), e nei quali l'amministrazione sovvenziona – ove necessario – il servizio per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto;
- i PPP nei quali è l'amministrazione a effettuare i pagamenti e rappresenta il principale acquirente dei servizi resi dall'opera ("PPP basati sulla disponibilità" o "opere fredde").

Si rammenta che l'11 febbraio 2004 **Eurostat**, l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha preso una decisione (cfr. Comunicato stampa STAT/04/18) relativa al trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private. La decisione precisa l'impatto sul deficit/sull'eccedenza pubblica e sul debito pubblico. Eurostat raccomanda che gli attivi legati ad un partenariato pubblico-privato siano classificati come attivi non pubblici e non siano dunque registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche qualora siano realizzate le due seguenti condizioni: 1. il partner privato si assume il rischio della costruzione 2. il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello della disponibilità o quello legato alla domanda.

Ai fini della contabilità europea (SEC 2010), il partenariato pubblico-privato (o *public-private partnership*), ossia "PPP", è disciplinato dal *Manual on Government Deficit and Debt* (ed. 2022)<sup>56</sup> di Eurostat, che fa riferimento esclusivamente alle "opere fredde", nel paragrafo 6.4. Infatti secondo il manuale Eurostat "I PPP sono contratti a lungo termine tra la pubblica amministrazione e altre persone giuridiche aventi ad oggetto la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di beni d'investimento che forniscono servizi pubblici (quali: ospedali, scuole e università, prigioni ecc. pubblici) [nei quali] la parte contrattuale è retribuita in misura predominante dalla pubblica amministrazione."<sup>57</sup>

Si ricorda, infine, che la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2022, recante obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato, chiarisce che vi è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni: il soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi di disponibilità o di domanda.

---

<sup>55</sup> <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/il-dipe-in-tema-di-partenariato-pubblico-privato/presentazione/>

<sup>56</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/w/ks-gq-23-002>

<sup>57</sup> PPPs are long-term contracts between government and corporations involving the construction, operation and maintenance of assets that deliver public services (such as: public hospitals, schools and universities, prisons, etc.) but in this case the partner is predominantly remunerated by government.

Il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, lacune tecniche, esternalità negative, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera. L'eventualità che il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio di costruzione da parte del soggetto pubblico.

Il rischio di disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio si può ritenere in capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso, così come pattuito nel disposto contrattuale, e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la disponibilità dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa, un'assunzione del rischio di disponibilità da parte del soggetto pubblico.

Il rischio di domanda è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale rischio economico assunto da un'azienda in un'economia di mercato. Il rischio di domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio dall'utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si considera allocato al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In altre parole, si presume che il soggetto pubblico assuma il rischio di domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espressa dall'utente finale, rendendo così irrilevanti le fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla redditività dell'operazione per il privato.

**Le norme**, al comma 1, istituiscono presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025<sup>58</sup>.

Al Fondo sono altresì destinati i seguenti proventi:

- proventi di cui all'articolo 4, comma 6, del presente atto (si tratta dei contributi versati dai soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali<sup>59</sup>, la cui determinazione è demandata a un DPCM attuativo della presente legge ai sensi dell'articolo 13, comma 1);

---

<sup>58</sup> Per effetto di una modifica introdotta nella Commissione di merito, dal comma 1 è stato espunta l'originaria previsione di uno stanziamento sul suddetto fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione di copertura di cui al comma 5 (*Cfr. infra*) è stata corrispondentemente modificata dal medesimo emendamento per tener conto della novella apportata.

<sup>59</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del presente disegno di legge si intende per «attività spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione

- proventi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente atto (si *dovrebbe trattare* dei contributi versati dai soggetti richiedenti, al sussistere dei pertinenti presupposti, la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali).

La formulazione testuale delle norme non palesa l'assoggettamento della modifica autorizzatoria al versamento di un contributo. Infatti l'articolo 8, comma 1, non indica l'obbligo di un contributo, ma rinvia alla procedura di cui all'articolo 7 (che a sua volta non indica l'obbligo di un contributo), l'articolo 4, comma 6 (sopra descritto) fa riferimento al solo rilascio delle autorizzazioni o al riconoscimento di autorizzazioni di altri Stati e non alla loro modificazione. Che il provvedimento in esame intenda assoggettare a contributo anche la modificazione dell'autorizzazione si desume solamente dal richiamo di cui al presente articolo 23 ora in commento e dalla relazione illustrativa.

- proventi di cui all'articolo 10 del presente atto (si tratta dei contributi versati dai soggetti richiedenti l'autorizzazione al trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione);

- proventi di cui all'articolo 12, comma 2, del presente atto (si tratta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a coloro che, essendovi tenuti, non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza).

Ai sensi del comma 2, il Fondo è finalizzato a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, di cui all'articolo 22 l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale<sup>60</sup>.

Ai sensi del comma 3, come modificato dalla Commissione di merito, le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo, consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure. Le iniziative, in coerenza con i

---

di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge.

<sup>60</sup> Si ricorda che il comma 2 è stato modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame, in sede referente. Il testo originario del comma prevedeva, altresì, che il fondo fosse finalizzato a promuovere le attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, della commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate, per favorire la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull'uso di tecnologie spaziali e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle in corso di realizzazione nell'ambito del PNRR e del PNC, nonché di quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale (comma 2).



contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio (di cui all'articolo 22), sono definite con decreto ministeriale<sup>61</sup>, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell'innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca e nei connessi investimenti, o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)<sup>62</sup>.

Per una descrizione sintetica della decisione Eurostat si veda, sopra, il paragrafo sulla normativa vigente.

Ai sensi del comma 4, per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione dell'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per la crescita sostenibile<sup>63</sup>, al fine di garantire la compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, (comma 5).

Come s'è detto, per effetto dell'approvazione di un emendamento in Commissione di merito, dal comma 1 è stato espunta l'originaria previsione di uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Dal comma 5, che reca il dispositivo di copertura del summenzionato comma 1, è stato corrispondentemente eliminato il riferimento al suddetto onere nonché all'ulteriore importo di 55 milioni di euro previsto ai fini della compensazione per il 2024 sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

**Il prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario della disposizione, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												

<sup>61</sup> Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca

<sup>62</sup> Si ricorda che il comma 3 è stato modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame, in sede referente

<sup>63</sup> Di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Istituzione del Fondo per l'economia dello spazio (comma 1)	20,0	35,0			20,0	35,0			14,0	24,5		
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Riduzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del DL 83/2012 (comma 5)	55,0	110,0			20,0	35,0			20,0	35,0		

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, e per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto della disposizione, chiarendo in particolare che il **comma 3** prevede strumenti utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi del Fondo, consistenti in contributi a fondo perduto nei limiti massimi del 70% dell'ammontare del Fondo, e in operazioni finanziarie. Gli stessi sono caratterizzati dalla presenza di un significativo cofinanziamento da parte delle imprese nel rispetto delle regole Eurostat, di cui alla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico privato (PPP). Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

Quanto al **comma 4**, che consente al Ministero delle imprese di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico operativo specialistico nella misura massima del 3% dello stanziamento annuo del Fondo, la RT specifica che la percentuale del 3% si giustifica per il fatto che le valutazioni da effettuare sono estremamente complesse dal punto di vista tecnico ed economico, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di supportare *start up* che operano sulla base di brevetti concernenti nuove tecnologie o tecniche e modalità di produzione nello Spazio. Le analisi da condurre al fine di vagliare l'efficacia della misura avranno dunque sempre una componente tecnica molto specialistica, che necessiterà dell'apporto scientifico di esperti e consulenti esterni, aggiuntiva rispetto alle consuete valutazioni istruttorie relative alla dimensione e alla qualificazione dell'investimento che caratterizzano le ordinarie misure agevolative. Inoltre la dotazione del Fondo non è molto ingente, ragion per cui le misure dovranno essere molto selettive e focalizzate, con conseguente incremento dell'attività di studio e analisi preliminare.

L'emendamento approvato in Commissione di merito che ha modificato e integrato l'articolo in esame, prevedendo, tra l'altro, la soppressione dello stanziamento, sul fondo di cui al comma 1, di 20 milioni di euro anche per il 2024 e la corrispondente disposizione di copertura di cui al comma 5, non sono corredati di **prospetto riepilogativo e di relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il «Fondo per l'economia dello spazio», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025<sup>64</sup>. Al Fondo affluiscono altresì i contributi versati dai soggetti che richiedono determinate autorizzazioni e i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi previsti dalla presente legge.

Il Fondo è volto a promuovere l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, e opera mediante contributi a fondo perduto e operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro. Inoltre, il Ministero può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

La norma mantiene esplicitamente ferma, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

Si rammenta che l'11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha preso una decisione relativa al trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private. La decisione precisa l'impatto sul deficit/sull'eccedenza pubblica e sul debito pubblico. Eurostat raccomanda che gli attivi legati ad un partenariato pubblico-privato siano classificati come attivi non pubblici e non siano dunque registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche qualora siano realizzate le due seguenti condizioni: 1. il partner privato si assume il rischio della costruzione 2. il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello della disponibilità o quello legato alla domanda.

In proposito si osserva che, come risulta dal prospetto riepilogativo, gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono pari alla dotazione del Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mentre sono di ammontare minore in termini di indebitamento netto. Tale differenza appare spiegabile con il fatto che le iniziative ammissibili al finanziamento, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo, consistono in contributi a fondo perduto, mentre per la restante parte si riferiscono a operazioni che - ove classificate come "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010 - non impattano sull'indebitamento netto.

---

<sup>64</sup> Il testo originario della disposizione recava anche uno stanziamento di 20 milioni di euro sull'esercizio 2024.

Nello specifico, pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla norma, gli oneri indicati nel prospetto riepilogativo si riducono di circa il 30 per cento sull'indebitamento netto rispetto a quelli computati ai fini del saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Per quanto riguarda la natura degli oneri, si rileva invece che, nonostante il prospetto riepilogativo qualifichi quelli derivanti dall'istituzione del Fondo come di parte capitale, vengono imputati al Fondo medesimo anche gli oneri derivanti da iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della sua dotazione annua, sebbene essi sembrerebbero possedere natura di parte corrente. In merito a aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda invece le risorse che affluiscono al Fondo, come già rilevato in merito all'articolo 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare espressamente nel testo del provvedimento che il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto non solo nel caso di richiesta di autorizzazione, ma anche di modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute, posto che l'obbligatorietà di tale contributo sembra risultare indirettamente solo dalle disposizioni in esame che prescrivono il versamento al Fondo anche dei proventi di cui all'articolo 8, comma 1, senza tuttavia che quest'ultimo rechi specifiche indicazioni al riguardo.

Infine, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 23 prevede agli oneri derivanti dall'istituzione de Fondo per l'economia dello spazio, prevista dal precedente comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

In proposito, si rileva che, ai sensi del citato articolo 23, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ha assunto la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo a specifiche finalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23.

Si tratta, in particolare, delle seguenti finalità:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;

- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

- interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

- la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

- interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

L'articolo 23, comma 4, prevede che per ciascuna delle suddette finalità è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo. Si prevede, inoltre, al medesimo comma, che il Fondo possa operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi.

Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 546.750.000 euro per l'anno 2025, si rileva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo

equivalente alla voce di copertura in esame pari a 110 milioni di euro. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare rispetto alla capienza del Fondo.

Si segnala, peraltro, l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione in esame, al fine di chiarire univocamente l'importo della riduzione del Fondo per la crescita sostenibile operata al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito alla riduzione del Fondo per un importo che eccede gli oneri oggetto di copertura, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si fa presente che l'impatto differenziato sui saldi di finanza pubblica dell'utilizzo del predetto Fondo appare doversi attribuire, per un verso, al carattere rotativo del Fondo medesimo e, per altro verso, alla natura finanziaria degli interventi posti in essere per il perseguimento delle finalità dello stesso.

In proposito, nel segnalare l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, appare altresì necessario un chiarimento in ordine alle modalità di quantificazione degli effetti dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Si rileva, in ogni caso, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025 si rende necessaria al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno derivanti per il medesimo anno dall'istituzione del Fondo per l'economia dello spazio, mentre, per quanto attiene all'indebitamento netto, dalla predetta istituzione derivano effetti in termini di maggiori spese stimati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2025, a fronte di effetti in minori spese pari a 35 milioni di euro per il medesimo anno derivanti dalla riduzione

del Fondo per la crescita sostenibile. Nel complesso, quindi, sulla base di quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la disposizione determina effetti positivi in termini di indebitamento quantificati in 10,5 milioni di euro.

## **ARTICOLO 24**

### **Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali**

**Le norme** prevedono che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio (commi 1 e 2).

Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da tali disposizioni sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat (comma 3).

Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, si rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 23.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame sono dedicate ai principi in materia di economia dello Spazio e di infrastrutture spaziali. Le stesse hanno natura ordinamentale, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 3, si rileva che, ove si faccia ricorso a soluzioni di partenariato pubblico-privato, ciò avverrà nel rispetto delle regole Eurostat, di cui alla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da tali disposizioni sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat riguardo al trasferimento del rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

Al riguardo, con riferimento alla promozione dello sviluppo dell'attività spaziale, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, in merito alla portata normativa della disposizione che mantiene ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da talune disposizioni sui saldi di finanza pubblica, posto che essa non sembrerebbe contenere alcuna prescrizione, ma il mero richiamo a regole di contabilizzazione che, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono al partenariato pubblico-privato.

In particolare, nella relazione tecnica si specifica che i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

## **ARTICOLO 25**

### **Riserva di capacità trasmissiva nazionale**

**Le norme**, modificate durante l'esame in sede referente, prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese (comma 1).



Detta riserva è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale (comma 2).

In coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, di cui al precedente articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), promuove:

a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (*geo disaster recovery*);

b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi (comma 3).

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le attività suddette con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame hanno ad oggetto la riserva di connettività nazionale, prevedendo al comma 1 che il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di detta riserva utilizzando sia satelliti geostazionali che costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'UE o alla NATO.

Al comma 2, l'applicazione di natura governativa o di interesse nazionale viene indicata quale finalità distintiva della riserva.

Il comma 3 descrive le diverse tipologie di attività promosse dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, sentito il COMINT, riferendosi in particolare a studi di fattibilità, definizione di requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura di servizi, così come la definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrene e spaziali e per la definizione del valore complessivo della base di gara. Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica. Detta riserva è finalizzata a garantire un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale.

In coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, di cui al precedente articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, nonché attività volte alla definizione: dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale; dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali; del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le attività suddette con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione, sia delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di svolgere le attività a suo carico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia del fatto che il predetto Ministero dovrà promuovere le citate attività in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, fermo restando quanto già osservato in precedenza riguardo all'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita proprio all'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 22.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 25 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, ai sensi della quale il

Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

## **ARTICOLO 26**

### **Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite**

**Le norme**, modificate durante l'esame in sede referente, prevedono che, in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, di cui al precedente articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuova:

a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia (commi 1 e 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Iniziativa per l'uso corrente dello spettro per comunicazioni via satellite (comma 1)		0,2	0,3			0,2	0,3			0,2	0,3	
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A - MIMIT		0,2	0,3			0,2	0,3			0,2	0,3	

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame sono dedicate alle iniziative per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite, e il comma 1, dopo aver richiamato la necessaria coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, specifica che il Ministero promuove iniziative, nonché studi e ricerche finalizzati alla riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e terrestri. I predetti studi e le correlate ricerche saranno svolti avvalendosi anche di organismi esterni di ricerca e consulenza, quali la Fondazione Ugo Bordoni, oltre che di esperti. La provvista finanziaria che, avuto riguardo all'oggetto e al perimetro degli studi e delle iniziative, si stima congrua, anche alla luce delle pregresse esperienze, è di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 300 mila euro per il 2026. Conseguentemente il comma 3 reca la copertura finanziaria di parte corrente, mediante utilizzo delle residue risorse della tabella A.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuova: iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri; lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale; studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività, ferme restando

le competenze del Ministero della difesa in materia. A tali fini è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti. Ciò premesso, pur considerando che la RT stima congruo l'importo di detti stanziamenti, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione in ordine ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 26 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per l'anno 2025, si rileva tuttavia l'esigenza di aggiornare la disposizione in esame, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, al fine di fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, anziché alla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

## **ARTICOLO 27**

### **Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali**

**Le norme** prevedono, per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, quanto segue:

a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle *start up* innovative e alle piccole e medie imprese;

La stazione appaltante può derogare alla presente clausola di riserva solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale.

b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che tale criterio sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

c) quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite;

d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Si ricorda che l'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice degli appalti) prevede che sul valore del contratto di appalto sia calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

Le suddette disposizioni non si applicano ai programmi spaziali di cui al Regolamento (UE) 2021/696, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme in particolare dettano norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Nell'ottica di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle *start up* innovative si prevedono deroghe espresse al decreto legislativo n. 36 del 2023. Sul punto è opportuno sottolineare che un ruolo di primo piano è svolto dalle tante PMI di settore e attive nei campi più diversi, dall'eliminazione dei detriti spaziali, alle tante applicazioni per l'utilizzo dei dati spaziali dall'agricoltura, alla telemedicina, e molto altro.

Il panorama industriale dello Spazio italiano, è, infatti, sempre più costituito da un tessuto di PMI che rappresentano l'80% del comparto. Di queste, circa il 40% sono "piccole e medie" mentre il restante 60% è rappresentato da micro-imprese (con un numero di addetti inferiore a 10 e un fatturato al di sotto di 2 milioni di euro). Molte di queste lavorano in stretta collaborazione con i grandi attori industriali, mentre altre competono individualmente sul mercato internazionale. In Italia vi è una specializzazione nella manifattura spaziale, una filiera che conta 286 imprese, nate dopo gli anni 2000 e di piccole dimensioni (oltre la metà è sotto i 2 milioni di fatturato). Realtà piccole, ma iper-specializzate che vanno dalla progettazione *software* alla rielaborazione di dati satellitari passando per la produzione di componenti per i veicoli spaziali e per le telecomunicazioni via satellite. La situazione sopra descritta, ossia la piccola dimensione delle imprese appaltanti (in gran parte *start up*), ha indotto a innalzare la soglia delle anticipazioni di prezzo che dovranno essere corrisposte dalla stazione appaltante (essenzialmente l'Agenzia spaziale italiana), di modo che sia rimosso un *gap* che spesso condiziona la partecipazione alle gare d'appalto.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono deroghe al Codice degli appalti al fine di agevolare l'accesso delle *start-up* innovative e delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali.

In particolare, le deroghe:

- prevedono, in caso di appalti non suddivisi in lotti, una riserva, mediante subappalto obbligatorio, di almeno il 10 per cento del valore del contratto riservata alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese;
- la possibilità di includere tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up innovative* o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto;
- il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese;
- il calcolo sul valore dei contratti di appalto dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Al riguardo, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, appare utile acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla compatibilità dei previsti incrementi della quota anticipata dall'appaltatore alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese (dal 20-30 per cento previsto a legislazione vigente al 40 per cento previsto dalla disposizione in esame) con le dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 28**

### **Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti**

**Le norme** prevedono che il provvedimento in esame non si applichi alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza. Il provvedimento non si applica neppure agli organismi di informazione per la sicurezza<sup>65</sup> (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna) (comma 1).

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Viene, inoltre, fatta salva l'applicazione delle norme:

- in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
- di adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni della normativa europea sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (comma 2).

Si prevede, infine, che al procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali non si applichi l'istituto del silenzio assenso (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame si occupano delle esclusioni espresse. Le stesse hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>65</sup> Di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007.



**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame individuano le attività escluse dall'applicazione del provvedimento in esame, specificando altresì le normative la cui applicazione viene esplicitamente fatta salva.

Al riguardo, non si formulano osservazioni data la natura ordinamentale delle suddette disposizioni rilevata anche dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLI 29 e 30**

### **Abrogazioni e legge penale applicabile**

**Le norme** prevedono l'abrogazione della legge n. 23 del 1983, che attua la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (articolo 29, comma 1).

In particolare, la legge n. 23 del 1983 prevede, tra l'altro, che:

- le persone fisiche e giuridiche italiane possano ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni causati da oggetti spaziali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi della Convenzione, il risarcimento dei danni da parte dello Stato di lancio. Qualora non abbia formulato la richiesta di risarcimento, lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire le persone fisiche e giuridiche dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio;
- lo Stato italiano abbia l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni anche quando abbia formulato la richiesta, ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta;
- le persone fisiche e giuridiche straniere possano ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha ottenuto il risarcimento dei danni da parte dello Stato di lancio, ai sensi della Convenzione;
- le richieste di risarcimento siano presentate nel termine di cinque anni dalla data in cui i danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati;
- la responsabilità dello Stato italiano abbia natura obiettiva e non ammetta prova liberatoria;
- le disposizioni sul risarcimento non si applichino qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato di lancio.

Vengono altresì abrogati i commi da 2 a 6 all'articolo 3 della legge n. 153 del 2005 (Adesione dell'Italia alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975), relativi al Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (articolo 29, comma 2).

In particolare, i commi abrogati prevedono:

- che l’Agenzia spaziale italiana (ASI) istituisca e custodisca il registro, nonché provveda alle annotazioni previste dalla Convenzione;
- che sia annotato sul Registro ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana (o dalle stesse commissionato) o da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano;
- obblighi di comunicazione all’ASI dei lanci effettuati;
- la notifica all’ASI dell’abbandono nell’orbita terrestre di oggetti iscritti nel Registro;
- la comunicazione da parte dell’ASI delle annotazioni effettuate sul registro al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Viene altresì previsto che agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (articolo 30).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle abrogazioni di cui all’articolo 29, la RT afferma che le stesse sono previste per ragioni di coordinamento e di semplificazione del sistema esistente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’abrogazione della legge n. 23 del 1983, che attua la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nonché i commi da 2 a 6 all’articolo 3 della legge n. 153 del 2005 (Adesione dell’Italia alla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975), relativi al Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Si ricorda che il Titolo III del provvedimento in esame (articoli da 15 a 17) disciplina le modalità di immatricolazione degli oggetti spaziali e che il Titolo IV (articoli da 18 a 20) disciplina la responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.

Viene altresì previsto che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti a una legge territoriale straniera.

Al riguardo, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale delle suddette disposizioni.